

IL SINDACO È AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

(Art.15 c.3 L.225/92 - D.L.vo.112/98)

In caso di emergenza:

ASSUME

la direzione ed il coordinamento dei mezzi di soccorso e di assistenza delle popolazioni colpite.

PROVVEDE

a tutti gli interventi necessari.

INFORMA

la Regione, la Provincia e la Prefettura.

CHIEDE

l'intervento di altre Forze e Strutture quando l'evento non può essere fronteggiato con mezzi a disposizione del Comune.